

COMUNE DI SALICE SALENTINO

**Delibera C.C. 21 novembre 2018, n. 55****Approvazione definitiva variante urbanistica.**

N. 55 del Reg. del 21/11/2018	<b>OGGETTO:</b>	Richiesta di rilascio Provvedimento Autorizzativo Unico, invariante ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 es.m.i., relativamente al "Progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento dello stabilimento vinicolo "CASTELLO MONACIS.r.l." ubicato in agro di Salice Salentino, in località "Monaci", invariante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i." – P.E. 34/2017 – Prot. Gen. n. 2874 del 14.03.2017 – Richiedente: SCRINZI Christian, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della società "CASTELLO MONACI S.r.l." – Approvazione definitiva variante.
-------------------------------	-----------------	---

L'anno 2018 il giorno 21 del mese di NOVEMBRE alle ore 09:43 nella sala delle adunanze Consiliari.

Alla 1° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
Antonio ROSATO	Si	
Daniele CASILLI	Si	
Sonia CUPPONE	Si	
Paola GALIZIA	Si	
Silvia GRASSO	Si	
Gaetano IANNE	Si	
Cosimo LEUZZI	Si	
Marco LIGORI	Si	
Gianpiero MANNO	Si	
Vincenzo MARINACI	Si	
Amedeo ROSATO	Si	
Alessandro RUGGERI	Si	
Iolanda VERDESCA	Si	

**PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0**

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Daniele CASILLI

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI. La Seduta è pubblica.

**PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

**Il Capo Settore**

F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**Relaziona** il Vice Sindaco Cosimo Leuzzi il quale preannuncia il voto favorevole;

**Intervengono** i Consiglieri:

Gaetano Ianne,  
Silvia Grasso,  
Alessandro Ruggeri,  
Sonia Cuppone ,  
che a conclusione degli interventi dichiarano il loro voto favorevole.

=====

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la richiesta di rilascio Provvedimento Autorizzativo Unico, in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., relativa al "Progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento dello stabilimento vinicolo "CASTELLO MONACI S.r.l." ubicato in agro di Salice Salentino, in località "Monaci" " – P.E. 34/2017 – presentata in data 14.03.2017, Prot. Gen. n. 2874, dal Sig. SCRINZI Christian, nato a Rovereto (TN) il 10.07.1968 – C.F. SCR CRS 68L10 H612D – e residente in Nogaredo (TN) alla Via Conti Lodron n. 3, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della società "CASTELLO MONACI S.r.l." – P.I. 03541900753 – con sede legale in Salice Salentino (LE) alla Via Case Sparse – Località "Monaci";

**VISTO** il "Progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento dello stabilimento vinicolo "CASTELLO MONACI S.r.l." ubicato in agro di Salice Salentino, in località "Monaci" " in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., presentato in allegato alla suddetta richiesta, a firma dell'Ing. ARNESANO Arcangelo – C.F. RNS RNG 67D10 H708U – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 2046, con studio professionale in Salice Salentino (LE) alla Via Umberto I n. 34/A;

**VISTO** che, da progetto, l'impianto produttivo insiste sull'area distinta in Catasto Terreni:

- al Foglio 14 part.lla 73 di Ha 2.00.70;

**VISTO** che, da progetto, l'impianto produttivo interessa gli immobili distinti in Catasto Fabbricati:

- al Foglio 14 part.lla 73 sub. 17 (B.C.N.C.);
- al Foglio 14 part.lla 73 sub. 18 (P.T. e P.S.1 – D/1 "opifici");
- al Foglio 14 part.lla 73 sub. 19 (P.1 – C/2 "magazzini e locali deposito");
- al Foglio 14 part.lla 73 sub. 20 (P.1 – F/3 "unità in corso di costruzione");
- al Foglio 14 part.lla 73 sub. 21 (P.1 – D/1 "opifici – impianto fotovoltaico");

**VISTO** il Sig. SCRINZI Christian, con "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" in data 22.02.2017, ha dichiarato:

- di ricoprire la carica di amministratore delegato della società "Castello Monaci S.r.l.";
- di avere titolo, quale amministratore delegato, ad avanzare istanze di titoli abilitativi, urbanistici, edilizi, paesaggistici, ambientali in nome e per conto della società;

**VISTO** che la società "Castello Monaci S.r.l." ha dimostrato di disporre della proprietà degli immobili interessati dal progetto in questione giusto:

- "Certificato di Risultanza Repertoriale" del Notaio in Lecce Dott. MANCUSO Rocco, in data 6.09.2001, dal quale risulta che alla società "Castello Monaci S.r.l." – P.I. 03541900753 – costituita con atto in data 3.05.2001, Rep. n. 5315, afferisce la piena proprietà del compendio immobiliare costituente lo stabilimento vinicolo sito in agro di Salice Salentino (LE) in contrada "Masseria Monaci" all'epoca distinto in Catasto Fabbricati:

- al Foglio 14 part.lla 73 sub. 6 (P.T. – C/2 "magazzini e locali deposito");
- al Foglio 14 part.lla 73 sub. 7 (P.T. – C/2 "magazzini e locali deposito");
- al Foglio 14 part.lla 73 sub. 8 (P.T. – C/2 "magazzini e locali deposito");
- al Foglio 14 part.lla 73 sub. 9 (P.T. – non classata);

- "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" in data 22.02.2017, con la quale l'amministratore delegato e legale rappresentante attesta la piena ed esclusiva disponibilità dei seguenti immobili:

- fabbricato ubicato in agro di Salice Salentino distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 14, part.lla 73, sub. 18, 19, 20, 21;
- terreno ubicato in agro di Salice Salentino distinto in Catasto Terreni al Foglio 14, part.lla 73;

**VISTO** che il progetto varierà gli indici e parametri urbanistici come di seguito:

parametri approvati:

- Superficie Catastale: 20.070,00 mq;
- Superficie Fondiaria: 20.070,00 mq;
- Superficie Coperta P.T.: 3.733,90 mq;

-	Superficie Coperta P.1:	1.189,32 mq;
-	Superficie Coperta (S.C.):	3.733,90 mq;
-	Volume P.T.:	27.507,97 mc;
-	Volume P.1:	4.277,22 mc;
-	Volume Totale (V.T.):	31.785,19 mc;
-	Altezza Fabbricato: (H.) =	8,94 m / 10,47 m;
<u>parametri variati:</u>		
-	Superficie Catastale Intervento:	20.070,00 mq;
-	Superficie Territoriale (S.T.):	20.070,00 mq;
-	Superficie Fondiaria (S.F.):	17.940,00 mq;
-	Superficie a Standard (S.S.):	2.130,00 mq (> di 2.007,00 mq ovvero del 10% della S.T.);
-	Superficie Coperta P.T.:	4.654,34 mq (ampliamento = 920,44 mq);
-	Superficie Coperta P.1:	1.189,32 mq;
-	Superficie Coperta (S.C.):	4.654,34 mq;
-	Volume P.T.:	33.861,39 mc (ampliamento = 6.533,42 mc);
-	Volume P.1:	4.277,22 mc;
-	Volume Totale (V.T.):	38.138,61 mc;
-	Altezza Fabbricato: (H.) =	8,94 m / 10,47 m;
-	Parceggi privati pertinenziali:	4.228,00 mq (> di 3.813,86 mq ovvero del 10% del V.T.);

**VISTO** che le preesistenze sono legittimate dai sottoelencati titoli edilizi:

- P. a C. n. 294 del 10.10.1975, relativo al progetto di costruzione dello stabilimento vinicolo "Castello Monaci S.r.l.";
- P. a C. n. 589 del 22.05.1980, relativo alla variante al progetto di costruzione dello stabilimento vinicolo "Castello Monaci S.r.l.";
- C.E. n. 54 del 9.09.2003, relativa al progetto di adeguamento antincendio dello stabilimento vinicolo "Castello Monaci S.r.l.";
- P. di C. n. 104 dell'11.11.2005, relativo al progetto di installazione di una vasca in c.a. per la depurazione delle acque reflue dello stabilimento vinicolo "Castello Monaci s.r.l.";
- P. di C. n. 73 del 14.09.2005, relativo al progetto per l'ampliamento di un esistente basamento in c.a. per l'appoggio dei silos a servizio dello stabilimento vinicolo "Castello Monaci s.r.l.";
- P. di C. n. 83 del 19.10.2007, relativo al progetto per l'ampliamento di un esistente basamento in c.a. per l'appoggio dei silos a servizio dello stabilimento vinicolo "Castello Monaci s.r.l.";
- P. di C. n. 69 del 13.08.2007, relativo al progetto per il consolidamento statico delle murature d'attico e dei cornicioni dello stabilimento vinicolo "Castello Monaci s.r.l.";
- P. di C. n. 1 dell'11.01.2007, relativo al progetto per la ristrutturazione ed il consolidamento delle strutture dell'isola pigiante a servizio dello stabilimento vinicolo "Castello Monaci s.r.l.";
- P. di C. n. 88 del 3.12.2007, relativo al progetto per la realizzazione del sistema di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne dello stabilimento vinicolo "Castello Monaci s.r.l." e per il riposizionamento cartografico del fabbricato e degli impianti rispetto ai capisaldi catastali;
- P. di C. n. 45 del 28.05.2008, relativo al progetto per la realizzazione della canalizzazione di scarico dell'esistente depuratore a servizio dello stabilimento vinicolo "Castello Monaci s.r.l.";
- P. di C. n. 72 del 10.10.2008, relativo al progetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo del locale "laboratorio", interno allo stabilimento vinicolo "Castello Monaci s.r.l.";
- Denuncia di attività edilizia libera dell'11.11.2011, per la manutenzione ordinaria delle coperture dei locali "cantina" interni allo stabilimento vinicolo "Castello Monaci s.r.l.", mediante coibentazione e impermeabilizzazione degli elementi costitutivi;
- Denuncia di attività edilizia libera del 30.11.2011, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di piccola taglia della potenza elettrica pari a kW 99,25 ubicato sulle coperture dello stabilimento vinicolo "Castello Monaci s.r.l.";
- P.A.U. n. 2 del 31.05.2012, relativo al progetto per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo su parte dei locali al primo piano interni allo stabilimento vinicolo "Castello Monaci s.r.l.";

**VISTO** che l'intervento proposto si configura come di "ampliamento" secondo gli indirizzi approvati dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 2581 del 22.11.2011 e non rientra tra gli interventi esclusi dalla procedura ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., atteso che comporta variazione dei parametri urbanistici della struttura già approvata con medesima procedura.

**VISTO** che le urbanizzazioni primarie a servizio dell'impianto produttivo sono:

- la viabilità di accesso è rappresentata da strada privata che si diparte dalla S.S. 7 Ter (sull'argomento non sono previste variazioni con il progetto proposto rispetto ai progetti già approvati);

- le aree di sosta e parcheggio, sono rappresentate dai parcheggi privati pertinenziali interni alla struttura (*sull'argomento sono previste variazioni con il progetto proposto rispetto ai progetti già approvati*);
- la rete di fognatura nera comunale non è presente nella zona in considerazione del fatto che trattasi di zona agricola; le acque reflue domestiche ed assimilate provenienti dai servizi igienico-sanitari presenti nel fabbricato sono smaltite mediante impianti di sub-irrigazione (*sull'argomento sono previste variazioni con il progetto proposto rispetto ai progetti già approvati*);
- la rete di fognatura bianca non è presente nella zona in considerazione del fatto che trattasi di zona agricola; le acque di prima pioggia e di dilavamento delle coperture e delle aree pavimentate esterne sono smaltite mediante impianti di sub-irrigazione (*sull'argomento non sono previste variazioni con il progetto proposto rispetto ai progetti già approvati*);
- la rete di distribuzione dell'energia elettrica è presente nella zona e serve la struttura (*sull'argomento non sono previste variazioni con il progetto proposto rispetto ai progetti già approvati*);
- la rete di distribuzione idrica potabile è presente nella zona e serve la struttura (*sull'argomento non sono previste variazioni con il progetto proposto rispetto ai progetti già approvati*);
- la rete di distribuzione del gas non è presente nella zona in considerazione del fatto che trattasi di zona agricola; tuttavia è prevista l'installazione di un serbatoio interrato per GPL da 12.500 litri (*sull'argomento sono previste variazioni con il progetto proposto rispetto ai progetti già approvati*);
- la pubblica illuminazione non è presente nella zona in considerazione del fatto che trattasi di zona agricola; la struttura è adeguatamente illuminata da impianto privato (*sull'argomento non sono previste variazioni con il progetto proposto rispetto ai progetti già approvati*).

**DATO ATTO** che il Comune di Salice Salentino è dotato di P.R.G. approvato definitivamente dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 1632 del 23.11.1999 e approvato con gli adeguamenti alle prescrizioni regionali dal Comune di Salice Salentino con Deliberazione di C.C. n. 27 del 28.06.2010;

**DATO ATTO** che gli immobili (area e fabbricato) interessati dall'impianto produttivo sono tipizzati dal vigente strumento urbanistico generale:

- l'area, ovvero la part.IIa 73 del Foglio 14, interamente zona omogenea "F2.5 – Attrezzature Ricettive di Tipo Alberghiero";
- l'area, ovvero la part.IIa 73 del Foglio 14, parzialmente è interessata anche dal "Vincolo Idrogeologico";
- il fabbricato, ovvero la part.IIa 73, sub. 18, 19, 20 del Foglio 14, interamente zona omogenea "D1 – Industriale ed Artigianale di Completamento";

**DATO ATTO** che il progetto è proposto in variante ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. allo strumento urbanistico generale in considerazione del fatto che il progetto comporta ampliamento all'impianto approvato e funzionante;

**DATO ATTO** che il Comune di Salice Salentino non è dotato di apposito regolamento che stabilisca, in via generale e preventiva, una griglia di requisiti da verificare nei confronti di ogni proposta presentata al S.U.A.P., requisiti aggiuntivi rispetto a quelli inderogabilmente posti dalla normativa statale e regionale;

**DATO ATTO:**

- **che** l'utilizzo della procedura di variante da parte del Comune di Salice Salentino ha carattere di assoluta eccezionalità se si tiene conto che le procedure effettuate in tal senso ad oggi sono esclusivamente quattro ovvero: "CENTRO SPORTIVO LE RENE S.r.l." (nuova costruzione e successivo ampliamento), "PETITO PREFABBRICATI S.r.l.", "AGA S.r.l." (nuova costruzione, non più realizzata) e "Riv.Edil di CODARDO Cosimo" (ampliamento);
- **che** l'intervento oggetto della procedura in questione, comportando modifica interna ad un impianto produttivo già esistente, non distoglierà dalle previsioni urbanistiche del vigente strumento urbanistico generale alcuno standard che necessita di essere reintegrato mediante previsione di cessione di aree private sulla base di apposita convenzione amministrativa ovvero non necessiterà di aggiunte agli standard;
- **che** il numero di Conferenze di Servizi ex art. 5, D.P.R. 447/1998 e s.m.i. ed ex art. 8, D.P.R. 160/2010 e s.m.i., attivate dal Comune di Salice Salentino, come si è avuto modo già di anticipare, è pari a 5 (cinque). Esse riguardano le strutture denominate "CENTRO SPORTIVO LE RENE S.r.l.", "PETITO PREFABBRICATI S.r.l.", "AGA S.r.l." (non più realizzata) e "Riv.Edil di CODARDO Cosimo", che si occupano, rispettivamente, di servizi sportivi e ricreativi, produzione di strutture in c.a.p. e c.a.v., attività ricettive, colorificio. Per le quattro strutture la variazione della zonizzazione dello strumento urbanistico generale ha interessato la zona agricola;
- **che** si prescinde dalla verifica dell'insufficienza delle aree urbanisticamente compatibili essendo il progetto di ristrutturazione dell'attività esistente;
- **che**, comunque, gli obiettivi generali che persegue il Comune di Salice Salentino con l'utilizzo della procedura di variante ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. sono legati alla volontà di favorire il nascere di nuove iniziative imprenditoriali, che fungano da volano per le attività produttive dirette e indotte, ovvero di favorire il consolidarsi ed il potenziarsi delle iniziative imprenditoriali esistenti;

**ACCERTATO:**

- che l'intervento oggetto della presente procedura di variante è stato già soggetto a procedura di esclusione dalla procedure di V.A.S. giusta Deliberazione di G.R. n. 1291 del 10.08.2016;
- che le aree di intervento non rientrano in area S.I.C. e/o Z.P.S., in generale non presenti sul territorio comunale di Salice Salentino;
- che le aree di intervento non sono interessate da alcun ambito P.A.I. Puglia;
- che le aree di intervento sono interessate dal P.P.T.R. della Regione Puglia in particolare dal:

- Sistema delle Tutele: Struttura Ecosistemica ed Ambientale – Componenti Botanico Vegetazionali;
  - Ulteriore Contesto Paesaggistico: Area di Rispetto dei Boschi (parzialmente);
- Sistema delle Tutele: Struttura Antropica e Storico-Culturale – Componenti Culturali ed Insediative;
  - Ulteriore Contesto Paesaggistico: Area di Rispetto delle Componenti Culturali ed Insediative (parzialmente);
- Sistema delle Tutele: Struttura Idrogeomorfologiche – Componenti Idrologiche;
  - Ulteriore Contesto Paesaggistico: Vincolo Idrogeologico (parzialmente);
- che si è provveduto a richiedere all'Unione Comuni Nord Salento, ente delegato, il rilascio dell' Accertamento della Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R. della Regione Puglia;
- che si è precisato dalla verifica dell'insufficienza delle aree urbanisticamente compatibili riguardando il progetto impianto approvato e funzionante;

**PRESO ATTO** che alla data del 27.11.2017, termine perentorio non superiore a novanta (90) giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi come previsto dall'art. 14-bis, c. 2, lett. c), della L. 241/1990 e s.m.i., entro il quale le amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, si sono acquisiti i seguenti pareri espliciti "favorevoli" e "favorevoli con prescrizioni" espressi dalle amministrazioni interpellate, i quali, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale:

- Unione Comuni Nord Salento: Accertamento Compatibilità Paesaggistica con Prescrizioni n. 2 del 21.09.2017;
- Provincia di Lecce – Servizio Ambiente: parere favorevole in data 22.09.2017;
- Regione Puglia – P.O. Urbanistica e Paesaggio Lecce: parere favorevole con prescrizioni in data 20.10.2017;
- Comune di Salice Salentino – Sportello Unico Edilizia: parere favorevole con prescrizioni in data 24.11.2017;
- Dipartimento di Prevenzione A.S.L. LE – S.I.S.P.: parere favorevole con prescrizioni in data 27.11.2017;

**PRESO ATTO** che alla data del 27.11.2017, termine perentorio non superiore a novanta (90) giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi come previsto dall'art. 14-bis, c. 2, lett. c), della L. 241/1990 e s.m.i., entro il quale le amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, si sono acquisiti i seguenti "assenso impliciti senza condizioni" delle amministrazioni interpellate che non hanno comunicato la determinazione di competenza entro il termine perentorio concesso:

- A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Lecce: assenso implicito senza condizioni;
- Autorità di Bacino della Puglia: assenso implicito senza condizioni;
- Dipartimento di Prevenzione A.S.L. LE – S.I.A.N.: assenso implicito senza condizioni;
- Dipartimento di Prevenzione A.S.L. LE – S.P.E.S.A.L.: assenso implicito senza condizioni;
- Provincia di Lecce – Pianificazione Territoriale: assenso implicito senza condizioni;
- Provincia di Lecce – Edilizia Sismica: assenso implicito senza condizioni;
- Regione Puglia – P.O. Attuazione Politiche Forestali Lecce: assenso implicito senza condizioni;
- Regione Puglia – Servizio Provinciale Agricoltura Lecce: assenso implicito senza condizioni;

**PRESO ATTO** che alla data del 27.11.2017, termine perentorio non superiore a novanta (90) giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi come previsto dall'art. 14-bis, c. 2, lett. c), della L. 241/1990 e s.m.i., entro il quale i gestori di beni e servizi pubblici coinvolti avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, si sono acquisite le seguenti determinazioni, le quali, allegate alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale:

- AQP – Acquedotto Pugliese S.p.a. – Compartimento di Lecce: nessuna determinazione;
- ENEL Distribuzione S.p.a. – Zona Lecce-Maglie: isponibilità di massima ad intervenire in data 20.09.2017;
- ITALGAS S.p.a. – Distretto Sud – Centro Operativo Monopoli: nessuna determinazione;
- TELECOM Italia S.p.a.: nessuna determinazione;

**PRESO ATTO** che alla data del 27.11.2017, termine perentorio non superiore a novanta (90) giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi come previsto dall'art. 14-bis, c. 2, lett. c), della L. 241/1990 e s.m.i., non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto in questione;

**PRESO ATTO** dal verbale Prot. Gen. n. 13509 dell'11.12.2017 che nella seduta sincrona tenutasi appunto in data 11.12.2017 si sono acquisiti i seguenti pareri espliciti "favorevoli" e "favorevoli con prescrizioni" espressi dalle amministrazioni interpellate, i quali, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale:

- Provincia di Lecce – Pianificazione Territoriale: compatibilità della variante al PTCP in data 28.11.2017;
- Regione Puglia – P.O. Urbanistica e Paesaggio Lecce: conferma del proprio parere in data 20.10.2017, Prot. n. 7551;
- ARPA Puglia – Dip. Prov. di Lecce: comunicazione di non doversi esprimere nell'ambito del procedimento in data 1.12.2017, Prot. n. 8726;
- AQP – Acquedotto Pugliese S.p.a.: parere favorevole;
- Autorità di Bacino della Puglia: non è richiesto il parere di compatibilità al PAI;
- Unione Comuni Nord Salento: Accertamento della Compatibilità Paesaggistica con Prescrizioni n. 3 del 6.12.2017;

**PRESO ATTO** che l'Unione Comuni Nord Salento in data 7.03.2018, Prot. Gen. n. 2885, ha trasmesso l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 1 del 6.03.2018, emesso per recepire il dispositivo della Sentenza TAR Puglia – Lecce – Sezione Prima – n. 319/2018;

**PRESO ATTO** che l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 1 del 6.03.2018 annulla e sostituisce l'analogo provvedimento paesaggistico n. 3 del 6.12.2017;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del V Settore nonché Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive Reg. Gen. n. 152 del 15.03.2018 che costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi e adozione di variante allo strumento urbanistico generale, secondo la procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., subordinata alle seguenti prescrizioni:

*(prescrizioni contenute nel parere della "Regione Puglia – P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce" datato 20.10.2017):*

- gli spazi aperti siano trattati nel complesso in modo da non creare impermeabilizzazione dei suoli con soluzioni e materiali naturali;
- nelle opere sia privilegiato l'uso di tipologie e tecniche costruttive della tradizione storica locale prevedendo coperture piane e materiali lapidei locali e l'uso di soluzioni cromatiche compatibili con l'intorno in cui insistono privilegiando i colori prevalenti nei luoghi di intervento;
- la eventuale nuova zonizzazione conseguente alla favorevole conclusione della presente conferenza di servizi (laddove il progettato intervento venga effettivamente realizzato) deve intendersi quale zona speciale avente i medesimi parametri urbanistici del progetto in valutazione e come destinazione, attività con il medesimo ciclo merceologico dell'attività in progetto;
- la delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale preveda obbligatoriamente un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venire meno gli effetti della variante in caso di mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti, ciò poiché come esplicitato negli indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 di cui alla D.G.R. 2581/2011, la variante ex art 8 non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico/edilizia di un'area;
- nella stessa delibera di approvazione sia previsto un tempo congruo di non frazionabilità e inalienabilità delle aree interessate dalla variante oggetto della presentae conferenza di servizi.

*(prescrizioni contenute nel parere del "Comune di Salice Salentino – Sportello Unico Edilizia" datato 24.11.2017):*

- che l'istante ovvero il responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90, c. 9, lett. c), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., trasmetta, prima dell'inizio dei lavori:
  - data di inizio lavori, nomina del Direttore dei Lavori e della Ditta Esecutrice, con le dichiarazioni di accettazione degli stessi;
  - copia della "Notifica Preliminare" di cui all'art. 99 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., così come previsto dall'art. 90, c. 9, lett. c), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., comprensiva della documentazione necessaria e sufficiente a dimostrarne l'invio agli organi di controllo;
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma e timbro del committente o responsabile dei lavori, attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90, c. 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i. nonché attestante l'avvenuta verifica della validità del D.U.R.C. della Ditta Esecutrice;
- che tutti i materiali di risulta costituenti "rifiuti di cantiere" siano trattati con le modalità prescritte dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal Reg. Reg. 6/2006.

*(prescrizioni contenute nel parere della "A.S.L. LE – S.I.S.P." datato 27.11.2017):*

- la zona "foresteria" – tipologia di struttura ricettiva non prevista dalla L.R. 11/1999 – potrà essere utilizzata per fornire alloggio se e quando sarà garantita la presenza costante presso la reception di personale all'uopo preposto;
- per le "camere riposo dipendenti azienda" non si configuri alcuna attività ricettiva;
- nello spazio scoperto del Piano Terra e del Piano Primo adiacente il laboratorio enologico e la sala mensa non si affaccino locali di categoria A;
- il wc per soggetti diversamente abili posto a Piano Terra sia preceduto da antiwc.

*(prescrizioni contenute nell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica dell' "Unione Comuni Nord Salento" datato 6.03.2018):*

- che gli spazi aperti siano trattati nel complesso con soluzioni e materiali naturali e comunque in modo da non creare impermeabilizzazione dei suoli;
- che l'ampliamento al fabbricato esistente, destinato ad "Appassimento Uve" e "Magazzino Prodotti Finiti", rispetti quanto prescritto dall'art. 82, c. 3, punti B2 e B7, delle NTA del vigente PPTR.

**VISTO**, così come previsto dall'art. 8 del Regolamento Regionale approvato con Deliberazione di G.R. n. 2581 del 22.11.2011 avente ad oggetto: "Indirizzo per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 – Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive":

- che il progetto adottato in variante e la determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi sono stati depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Salice Salentino per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi durante i quali chiunque ne ha potuto prendere visione, giusta attestazione in tal senso del Responsabile del I Settore in data 12.11.2018;
- che nei successivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi al periodo di deposito non sono state presentate osservazioni, proposte e/o opposizioni da parte degli aventi titolo ai sensi della L. 1150/1942, giusta attestazione in tal senso del Responsabile del I Settore in data 12.11.2018;
- che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on-line per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, giusta attestazione in tal senso del Responsabile del I Settore in data 12.11.2018;
- che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici del paese di consueta collocazione per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, giusta attestazione in tal senso del Responsabile del IV

Settore in data 12.11.2018;

**VISTO** che con l'approvazione della presente variante la tipizzazione urbanistica degli immobili (area e fabbricato) interessati dall'impianto produttivo varierà come di seguito:

- l'area, ovvero la part.lla 73 del Foglio 14, interamente zona omogenea "D\* – Zona destinata ad attività produttive in variante al PRG – DPR 447/1998 e s.m.i.";
- l'area, ovvero la part.lla 73 del Foglio 14, parzialmente è interessata anche dal "Vincolo Idrogeologico";
- il fabbricato, ovvero la part.lla 73, sub. 18, 19, 20 del Foglio 14, interamente zona omogenea "D\* – Zona destinata ad attività produttive in variante al PRG – DPR 447/1998 e s.m.i.";

**DATO ATTO**, così come previsto dall'art. 8 del Regolamento Regionale approvato con Deliberazione di G.R. n. 2581 del 22.11.2011 avente ad oggetto: "Indirizzo per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 – Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive";

- che la variante entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line dell'avviso di deposito della medesima variante approvata e con il contemporaneo deposito nella Segreteria Comunale della presente deliberazione di approvazione e di tutti gli atti relativi alla variante e al progetto;
- che la presente deliberazione consiliare di approvazione della variante sarà pubblicata sul B.U.R. Puglia.

**DATO ATTO**, così come previsto dall'art. 8 del Regolamento Regionale approvato con Deliberazione di G.R. n. 2581 del 22.11.2011 avente ad oggetto: "Indirizzo per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 – Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", della necessità di approvare le seguenti "clausole di decadenza" cui la realizzazione del progetto deve sottendere:

- al fine di tutelare l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento alla quale è inscindibilmente legata la modifica della disciplina urbanistica dell'area, gli effetti della variante verranno automaticamente meno e si perderanno, senza l'intervento di una nuova variante, nel caso in cui:
  - la ditta proponente non consegua, per cause alla stessa da addebitare, il titolo autorizzativo edilizio entro un (1) anno dalla data della presente deliberazione;
  - la ditta proponente non comunichi l'inizio dei lavori entro un (1) anno dalla data di rilascio del titolo autorizzativo edilizio;
  - la ditta proponente non comunichi la fine dei lavori, completa ovvero fino alle finiture, entro tre (3) anni dalla data comunicata di inizio degli stessi, salvo proroghe ai sensi di legge;
  - la ditta proponente non presenti, per cause alla stessa da addebitare, la Segnalazione Certificata di Agibilità sui fabbricati nei termini di legge;
  - la ditta proponente non realizzi, in parte o in tutto, il progetto per un qualsiasi motivo;
- al fine di tutelare l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento nonché evitare eventuali speculazioni edilizie, gli effetti della variante verranno automaticamente meno e si perderanno, senza l'intervento di una nuova variante, nel caso in cui la ditta proponente trasferisca a terzi la proprietà di tutte o di parte delle aree, direttamente ed indirettamente interessate dal progetto, nei cinque (5) anni successivi alla data di presentazione al Protocollo Generale dell'Ente della Segnalazione Certificata di Agibilità sui fabbricati.

**VISTO** il D.P.R. 160/2010 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento Regionale approvato con Deliberazione di G.R. n. 2581 del 22.11.2011 avente ad oggetto: "Indirizzo per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 – Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive";

**VISTO** lo strumento urbanistico generale vigente sul territorio comunale ovvero P.R.G. approvato definitivamente dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 1632 del 23.11.1999 e approvato con gli adeguamenti alle prescrizioni regionali dal Comune di Salice Salentino con Deliberazione di C.C. n. 27 del 28.06.2010;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**SENTITI** gli interventi sulla detta proposta così come interamente riportati nel verbale di seduta;

**Con** la seguente votazione:

- Consiglieri presenti N. 13
  - Favorevoli N. 13
  - Astenuti N. 0
  - Contrari N. 0
- espressa per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che diventano parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. **DI APPROVARE** in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., il "Progetto di ristrutturazione edilizia ed ampliamento dello stabilimento vinicolo "CASTELLO MONACI S.r.l." ubicato in agro di Salice Salentino, in località "Monaci" " – P.E. 34/2017 – a firma dell'Ing. ARNESANO Arcangelo – C.F. RNS RNG 67D10 H708U – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 2046, con studio professionale in Salice Salentino (LE) alla Via Umberto I n. 34/A, presentato in data 14.03.2017, Prot. Gen. n. 2874, dal Sig. SCRINZI Christian, nato a Rovereto (TN) il 10.07.1968 – C.F. SCR CRS 68L10 H612D – e residente in Nogaredo (TN) alla Via Conti Lodron n. 3, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della società "CASTELLO MONACI S.r.l." – P.I. 03541900753 – con sede legale in Salice Salentino (LE) alla Via Case Sparse – Località "Monaci".

3. **DI APPROVARE** le prescrizioni di seguito riportate, cui la realizzazione del progetto deve sottendere:  
(prescrizioni contenute nel parere della "Regione Puglia – P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce" datato 20.10.2017):

- gli spazi aperti siano trattati nel complesso in modo da non creare impermeabilizzazione dei suoli con soluzioni e materiali naturali;
- nelle opere sia privilegiato l'uso di tipologie e tecniche costruttive della tradizione storica locale prevedendo coperture piane e materiali lapidei locali e l'uso di soluzioni cromatiche compatibili con l'intorno in cui insistono privilegiando i colori prevalenti nei luoghi di intervento;
- la eventuale nuova zonizzazione conseguente alla favorevole conclusione della presente conferenza di servizi (laddove il progettato intervento venga effettivamente realizzato) deve intendersi quale zona speciale avente i medesimi parametri urbanistici del progetto in valutazione e come destinazione, attività con il medesimo ciclo merceologico dell'attività in progetto;
- la delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale preveda obbligatoriamente un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venire meno gli effetti della variante in caso di mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti, ciò poiché come esplicitato negli indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 di cui alla D.G.R. 2581/2011, la variante ex art 8 non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico/edilizia di un'area;
- nella stessa delibera di approvazione sia previsto un tempo congruo di non frazionabilità e inalienabilità delle aree interessate dalla variante oggetto della presente conferenza di servizi.

(prescrizioni contenute nel parere del "Comune di Salice Salentino – Sportello Unico Edilizia" datato 24.11.2017):

- che l'istante ovvero il responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90, c. 9, lett. c), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., trasmetta, prima dell'inizio dei lavori:
  - data di inizio lavori, nomina del Direttore dei Lavori e della Ditta Esecutrice, con le dichiarazioni di accettazione degli stessi;
  - copia della "Notifica Preliminare" di cui all'art. 99 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., così come previsto dall'art. 90, c. 9, lett. c), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i., comprensiva della documentazione necessaria e sufficiente a dimostrarne l'invio agli organi di controllo;
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma e timbro del committente o responsabile dei lavori, attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90, c. 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e s.m.i. nonché attestante l'avvenuta verifica della validità del D.U.R.C. della Ditta Esecutrice;
- che tutti i materiali di risulta costituenti "rifiuti di cantiere" siano trattati con le modalità prescritte dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal Reg. Reg. 6/2006.

(prescrizioni contenute nel parere della "A.S.L. LE – S.I.S.P." datato 27.11.2017):

- la zona "foresteria" – tipologia di struttura ricettiva non prevista dalla L.R. 11/1999 – potrà essere utilizzata per fornire alloggio se e quando sarà garantita la presenza costante presso la reception di personale all'uopo preposto;
- per le "camere riposo dipendenti azienda" non si configuri alcuna attività ricettiva;
- nello spazio scoperto del Piano Terra e del Piano Primo adiacente il laboratorio enologico e la sala mensa non si affaccino locali di categoria A;
- il wc per soggetti diversamente abili posto a Piano Terra sia preceduto da antiwc.

(prescrizioni contenute nell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica dell' "Unione Comuni Nord Salento" datato 6.03.2018):

- che gli spazi aperti siano trattati nel complesso con soluzioni e materiali naturali e comunque in modo da non creare impermeabilizzazione dei suoli;
- che l'ampliamento al fabbricato esistente, destinato ad "Appassimento Uve" e "Magazzino Prodotti Finiti", rispetti quanto prescritto dall'art. 82, c. 3, punti B2 e B7, delle NTA del vigente PPTR.

4. **DI APPROVARE** le seguenti "clausole di decadenza" cui la realizzazione del progetto deve sottendere:
- al fine di tutelare l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento alla quale è inscindibilmente legata la modifica della disciplina urbanistica dell'area, gli effetti della variante verranno automaticamente meno e si perderanno, senza l'intervento di una nuova variante, nel caso in cui:
    - la ditta proponente non consegua, per cause alla stessa da addebitare, il titolo autorizzativo edilizio entro un (1) anno dalla data della presente deliberazione;
    - la ditta proponente non comunichi l'inizio dei lavori entro un (1) anno dalla data di rilascio del titolo autorizzativo edilizio;
    - la ditta proponente non comunichi la fine dei lavori, completa ovvero fino alle finiture, entro tre (3) anni dalla data

- comunicata di inizio degli stessi, salvo proroghe ai sensi di legge;
- la ditta proponente non presenti, per cause alla stessa da addebitare, la Segnalazione Certificata di Agibilità sui fabbricati nei termini di legge;
- la ditta proponente non realizzi, in parte o in tutto, il progetto per un qualsiasi motivo;
  - al fine di tutelare l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento nonché evitare eventuali speculazioni edilizie, gli effetti della variante verranno automaticamente meno e si perderanno, senza l'intervento di una nuova variante, nel caso in cui la ditta proponente trasferisca a terzi la proprietà di tutte o di parte delle aree, direttamente ed indirettamente interessate dal progetto, nei cinque (5) anni successivi alla data di presentazione al Protocollo Generale dell'Ente della Segnalazione Certificata di Agibilità sui fabbricati.

**5. DI DARE ATTO:**

- che il progetto è stato adottato con Determinazione del Responsabile del V Settore nonché Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive Reg. Gen. n. 152 del 15.03.2018 che costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi e adozione di variante allo strumento urbanistico generale, secondo la procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i.;
  - che il progetto adottato in variante e la determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi sono stati depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Salice Salentino per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi durante i quali chiunque ne ha potuto prendere visione, giusta attestazione in tal senso del Responsabile del I Settore in data 12.11.2018;
  - che nei successivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi al periodo di deposito non sono state presentate osservazioni, proposte e/o opposizioni da parte degli aventi titolo ai sensi della L. 1150/1942, giusta attestazione in tal senso del Responsabile del I Settore in data 12.11.2018;
- che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on-line per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, giusta attestazione in tal senso del Responsabile del I Settore in data 12.11.2018;
- che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici del paese di consueta collocazione per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, giusta attestazione in tal senso del Responsabile del IV Settore in data 12.11.2018.

**6. DI DARE ATTO altresì:**

- che il progetto è contraddistinto dai seguenti estremi al Catasto Terreni:
  - al Foglio 14 part.lla 73 di Ha 2.00.70;
- che il progetto è contraddistinto dai seguenti estremi al Catasto Fabbricati:
  - al Foglio 14 part.lla 73 sub. 17 (B.C.N.C.);
  - al Foglio 14 part.lla 73 sub. 18 (P.T. e P.S.1 – D/1 “opifici”);
  - al Foglio 14 part.lla 73 sub. 19 (P.1 – C/2 “magazzini e locali deposito”);
  - al Foglio 14 part.lla 73 sub. 20 (P.1 – F/3 “unità in corso di costruzione”);
  - al Foglio 14 part.lla 73 sub. 21 (P.1 – D/1 “opifici – impianto fotovoltaico”);
- che il progetto è contraddistinto dai seguenti indici e parametri urbanistici:
 

- Superficie Catastale Intervento:	20.070,00 mq;
- Superficie Territoriale (S.T.):	20.070,00 mq;
- Superficie Fondiaria (S.F.):	17.940,00 mq;
- Superficie a Standard (S.S.):	2.130,00 mq (> di 2.007,00 mq ovvero del 10% della S.T.);
- Superficie Coperta P.T.:	4.654,34 mq (ampliamento = 920,44 mq);
- Superficie Coperta P.I:	1.189,32 mq;
- Superficie Coperta (S.C.):	4.654,34 mq;
- Volume P.T.:	33.861,39 mc (ampliamento = 6.533,42 mc);
- Volume P.I:	4.277,22 mc;
- Volume Totale (V.T.):	38.138,61 mc;
- Altezza Fabbricato: (H.) =	8,94 m / 10,47 m;
- Parcheggi privati pertinenziali:	4.228,00 mq (> di 3.813,86 mq ovvero del 10% del V.T.).

**7. DI DARE ATTO ancora:**

- che la variante entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line dell'avviso di deposito della medesima variante approvata e con il contemporaneo deposito nella Segreteria Comunale della presente deliberazione di approvazione e di tutti gli atti relativi alla variante e al progetto;
- che la presente deliberazione consiliare di approvazione della variante sarà pubblicata sul B.U.R. Puglia.

8. **DI DARE ATTO** infine che con l'approvazione della presente variante la tipizzazione urbanistica degli immobili (area e fabbricato) interessati dall'impianto produttivo varierà
9. **DI DARE ATTO** che con l'approvazione della presente variante la tipizzazione urbanistica degli immobili (area e fabbricato) interessati dall'impianto produttivo varierà come di seguito:
- l'area, ovvero la part.lla 73 del Foglio 14, interamente zona omogenea "D\* - Zona destinata ad attività produttive in variante al PRG - DPR 447/1998 e s.m.i.";
  - l'area, ovvero la part.lla 73 del Foglio 14, parzialmente è interessata anche dal "Vincolo Idrogeologico";
  - il fabbricato, ovvero la part.lla 73, sub. 18, 19, 20 del Foglio 14, interamente zona omogenea "D\* - Zona destinata ad attività produttive in variante al PRG - DPR 447/1998 e s.m.i."
10. **DI DARE ATTO**, altresì, che il verbale stenotipografico della presente deliberazione è allegato al verbale di seduta.

DP/dp

=====

Successivamente, su proposta del Presidente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerata** l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

**Visto** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**Con** la seguente votazione:

- Consiglieri presenti N. 13

- Favorevoli N. 13

- Astenuti N. 0

- Contrari N. 0

espressa per alzata di mano,

#### DELIBERA

= **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta è chiusa alle ore 13,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Daniele CASILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI